

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, III sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,
ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 45712/2009 RGAC e vertente

TRA

G M G , elettivamente domiciliata in alla Via
presso gli avv.ti e , dai quali è
rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

Spa C U V e spa U Banca di , ciascuna in persona del proprio I.r.p.t., elettivamente domiciliata in alla Via presso l'avv. , dalla quale sono rappresentate e difese, la prima come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, la seconda come da procura generale alle liti rilasciata in data 17/3/2009 in Roma con atto per notaio rep. 48.231

CONVENUTA

Oggetto: Pagamento di capitale alla scadenza di polizza vita, risoluzione per inadempimento, ed altro

Conclusioni delle parti: Alla udienza del 2/12/2011 parte attrice concludeva come in atti e parte convenuta per il rigetto delle domande dell'attrice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11/12/2009 G M G conveniva in giudizio la spa C U V e la spa U Banca di , esponendo di avere stipulato con la spa R V (poi divenuta spa C U V), a seguito di trattative condotte con il Banco di (poi divenuto spa U Banca di) un contratto assicurativo avente ad oggetto la polizza denominata Progetto Performance 7 con decorrenza 31/5/2001; che la polizza prevedeva che il capitale minimo liquidabile a scadenza non sarebbe stato inferiore al capitale iniziale, ma a

pochi mesi dalla scadenza le era stato comunicato che non avrebbe recuperato il capitale versato, e le erano state offerte soluzioni transattive che lei aveva rifiutato “in quanto palesemente contrarie all’accordo”; tanto premesso, l’attrice chiedeva si dichiarasse che la compagnia assicurativa non aveva adempiuto l’obbligo di restituzione del capitale da lei versato e per l’effetto si dichiarasse risolto il rapporto contrattuale; in subordine, si dichiarasse inefficace ex art. 1469 bis cc ed ex art. 1469 quinquies cc la clausola vessatoria in base alla quale sarebbe stato escluso il proprio diritto a che le venisse restituito il capitale versato, e per l’effetto venisse dichiarato nullo il contratto; ovvero, si accertasse che l’attrice era incorsa nella fase di formazione della volontà negoziale in errore rilevante ex art. 1428 cc sul contenuto del contratto, o in subordine che la controparte aveva posto in essere un dolo che aveva determinato l’attrice a contrarre, come previsto dall’art. 1439 cc, e per l’effetto si annullasse il contratto; in ogni caso e per l’effetto si condannassero le società convenute a pagare all’attrice la somma di euro 15.000 o la diversa somma ritenuta giusta, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al soddisfo; comunque si condannassero le convenute al risarcimento del danno per lesione della libertà negoziale per essersi comportate durante le trattative in modo contrario alla buona fede ex artt. 1337 cc e 2049 cc, da liquidare nella somma ritenuta giusta; con vittoria delle spese di lite, con distrazione.

Con comparsa depositata in data 3/3/2010 si costituivano la spa C U V e la spa U Banca di , chiedendo che le domande attrici venissero rigettate in quanto generiche, inammissibili, improponibili ed infondate; in subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dell’attrice, che venisse restituita la polizza e riconosciuto il concorso di colpa dell’attrice e per l’effetto dal capitale iniziale di euro 7.746,85 versato dall’attrice quando sottoscrisse la polizza venissero detratti euro 1.297,64 quale controvalore delle cedole incassate dall’attrice, nonché il 50% del premio di euro di euro 7.746,85, non avendo l’attrice aderito entro il 20/2/2009 alla Proposta (transattiva) Cash del 16/1/2009 inoltrata da C U V ; in ulteriore subordine, perché venisse restituita la polizza e quantomeno venisse detratta dalla somma di euro 7.746,85 quella di euro 1.297,64 pari all’importo delle cedole; con vittoria delle spese di lite.

Nel corso dell’istruttoria veniva liberamente interrogata l’attrice.

Alla udienza del 2/12/2011 le parti concludevano come in epigrafe e la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.

G M G sottoscrisse con la spa R V (oggi spa C U V), grazie all’attività d’intermediazione svolta dal Banco di (oggi spa U Banca di) con decorrenza dal 31/5/2001 per una durata di otto anni, un “contratto di assicurazione – progetto index linked performance 7”, e contestualmente alla stipula dichiarò “di aver ricevuto la nota informativa e le

condizioni di polizza nonché l'apposita informativa relativa al trattamento assicurativo dei dati personali comuni e sensibili ai sensi della legge 675/1996". Nel presente giudizio, la G chiede si dichiari che il contratto prevedeva che alla scadenza le sarebbe stato liquidabile un capitale minimo non inferiore al capitale inizialmente da lei investito; e poiché ciò non è avvenuto, chiede in via principale che il contratto venga dichiarato risolto per inadempimento della convenuta compagnia assicuratrice, e le convenute vengano condannate a pagarle la somma di euro 15.000 o altra somma; in subordine la domanda di pagamento viene basata sulla richiesta che il contratto venga dichiarato nullo per la presenza di clausole vessatorie o venga annullato per vizi del consenso; inoltre, chiede il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. Le convenute sostengono che la polizza sottoscritta dalla G rientrasse tra i "prodotti assicurativi con rischio di investimento a carico dell'assicurato, realizzandosi sempre, pur se con variabile entità, un trasferimento in capo all'assicurato dei rischi connessi al risultato finanziario della polizza ..."; in pratica, la polizza era basata su un titolo obbligazionario, ed essendo fallita la società che aveva emesso il titolo obbligazionario, non era certo possibile restituire il capitale investito dal cliente, che era andato perduto; peraltro, la cliente aveva rifiutato una proposta di rimborso parziale che le era stata avanzata pro bono pacis, ed il cui accoglimento avrebbe limitato il danno per l'attrice.

Occorre quindi esaminare la polizza, per comprendere se la R V abbia o meno assunto l'obbligo di restituire il capitale versato; solo in caso negativo, sarà necessario stabilire se il contratto sia nullo o vada annullato per i vizi dedotti dall'attrice, perché è chiaro che il principale interesse della G è che si dichiari che il diritto le deriva dal contratto, e solo in subordine che il contratto venga dichiarato nullo o venga annullato, per ottenere la tutela del medesimo diritto.

Appare a questo punto opportuno riportare il contenuto della polizza, per quanto qui interessa, cominciando dalla denominazione: "progetto performance 7 – con capitale garantito e rendimento annuo variabile". Nota informativa, art. 2

(INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE PROGETTO PERFORMANCE 6): "Il contratto qui descritto denominato *Progetto Performance 7* (Cod. 1607) è un'assicurazione sulla vita a premio unico di tipo Index Linked con prestazioni collegate all'andamento di un basket di 20 titoli azionari presi a riferimento (vedi punto 3.1). La presente assicurazione comporta rischi finanziari a carico del Contraente riconducibili all'andamento dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, nonché – per alcuni aspetti – alle oscillazioni di valore delle specifiche attività finanziarie. La Società, a norma dell'art. 30, 2° comma del Decreto Legislativo 174/95, investe gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche nel *titolo obbligazionario* in Euro che prevede lo stacco di cedole annuali variabili. Per la specificità di questo contratto, direttamente collegato al titolo obbligazionario strutturato suddetto, con emissione limitata, la Società si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente e senza preavviso la sottoscrizione delle proposte. **La società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che, in caso di inadempimento da parte dell'Ente Emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli**

sono in capo al Contraente” (il grassetto è nel testo). Art. 2.1 (PRESTAZIONI ASSICURATE) “La Società alla scadenza contrattuale del 31/05/2009 corrisponde al Beneficiario la somma dei seguenti due importi: il *capitale iniziale* pari al premio versato. **E’ comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al capitale iniziale.** Nella polizza questo importo è definito *capitale minimo garantito alla scadenza*; la capitalizzazione di otto cedole annuali di importo variabile ... Ciascuna cedola di importo variabile è data dal *capitale iniziale* moltiplicato per una percentuale pari a 8,50% + 8,50% della media della variazione percentuale, positiva o negativa, del prezzo dei due titoli azionari che, tra i 20 presi a riferimento, hanno registrato l’andamento meno favorevole rispetto al loro valore iniziale ...”. Art. 3.2 (IL TITOLO OBBLIGAZIONARIO) “Le prestazioni previste contrattualmente sono collegate al titolo obbligazionario in Euro *Lehman Brothers Treasury BV note due 31 May 2009* emesso, specificatamente per questa serie di contratti ... **La società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che, in caso di inadempimento da parte dell’Ente Emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al Contraente ...**”. Condizioni di polizza, Art. 3 (PRESTAZIONI) “... La Società investe gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche nel titolo obbligazionario in Euro *Lehman Brothers Treasury BV note due 31 May 2009* con cedola annua variabile emesso specificatamente per questa serie di contratti ... **La società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che, in caso di inadempimento da parte dell’Ente Emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al Contraente ...** Il contratto prevede in caso di morte del Contraente/Assicurato prima della scadenza del contratto l’anticipata risoluzione dello stesso; la Società liquida un importo pari al *capitale iniziale* moltiplicato per il rapporto tra la quotazione del titolo obbligazionario strutturato suddetto e il valore nominale del titolo stesso posto uguale a 100. Tale importo viene maggiorato, nella misura indicata nella tabella di seguito riportata, in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della data di decorrenza della polizza ...” Art. 5 (CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA) “Il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale del 31/05/2009 sarà dato dalla somma dei seguenti due importi: il *capitale iniziale* pari al premio versato. **E’ comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al capitale iniziale.** Nella polizza questo importo è definito *capitale minimo garantito alla scadenza*; la capitalizzazione di otto cedole annuali di importo variabile ...”. Nella proposta di contratto sottoscritta dalla G come assicurato e come contraente, ed accettata dalla compagnia assicurativa, erano contenuti i seguenti dati: “decorrenza 31/5/2001 scadenza 31/5/2009 durata anni 8 versamento unico loro 15.000.000 di cui copertura caso morte 30.360 capitale iniziale 15.000.000 capitale minimo garantito alla scadenza 15.000.000”; il beneficiario in caso di morte del contraente era tale D G A . Dunque la G _ sottoscrisse una polizza vita della durata di otto anni, in cui la prestazione dell’assicuratore consisteva nell’acquistare un titolo obbligazionario emesso dalla società americana Lehman Brothers (per questo la polizza era “index

linked”); in caso di morte dell’assicurato l’assicuratore avrebbe liquidato una somma pari ad un multiplo del valore del titolo in quel momento; in ogni caso, in corso di rapporto sarebbero state corrisposte delle cedole annuali la cui misura sarebbe dipesa dall’andamento di venti titoli azionari di riferimento, secondo un complesso meccanismo sopra parzialmente riportato; nel caso in cui alla scadenza l’assicurato fosse stato in vita, sarebbe stata pagata una somma calcolata secondo un altro complesso meccanismo pure sopra parzialmente riportato, sostanzialmente consistente nella somma tra il capitale iniziale e le otto cedole annuali capitalizzate. La polizza sottoscritta dalla G è ormai scaduta, ma si dà il caso che la società Lehman Brothers che emise l’obbligazione acquistata da R V con gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche (ossia degli importi accantonati dalla compagnia assicurativa per fare fronte agli impegni assunti nei confronti dell’assicurata), sia fallita. Di conseguenza, la C U V ritiene di non dovere pagare nulla alla G , in quanto era esplicitato nei documenti contrattuali, con caratteri in grassetto, che in caso di inadempimento da parte dell’emittente del titolo obbligazionario “eventuali effetti secondari pregiudizievoli” li avrebbe subiti il contraente. Ma la G ritiene che almeno il capitale iniziale le vada restituito, perché sia nella nota informativa, sia nelle condizioni di polizza, si affermava con caratteri in grassetto che **E’ comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al capitale iniziale**. Le clausole contrattuali richiamate dall’una e dall’altra parte – peraltro entrambe espresse in grassetto nel testo del contratto, a significare la loro rilevanza primaria nell’ambito della regolamentazione dei rapporti - sembrano contraddirsi, ciò in ragione della natura ibrida di un contratto denominato polizza vita ma in cui la prestazione dell’assicuratore consiste nell’acquisto di un titolo obbligazionario strutturato: in parte assicurazione, in parte investimento finanziario. Quindi, da un lato si garantisce “comunque” che alla scadenza venga restituito almeno il capitale iniziale, dall’altro si precisa che in caso d’inadempimento della società che ha emesso l’obbligazione eventuali “effetti pregiudizievoli secondari” ricadranno sul contraente. Una delle due disposizioni contrattuali deve prevalere sull’altra, e si ritiene che sia quella che garantisce “comunque” la restituzione del capitale iniziale: si tratta infatti di una disposizione dal contenuto chiaro ed inequivocabile, sia perché la restituzione del capitale iniziale è un termine di riferimento univoco, sia per l’uso dell’avverbio “comunque”, che implica che la restituzione debba avvenire in ogni caso; viceversa, l’espressione “effetti pregiudizievoli secondari” è generica, perché gli effetti pregiudizievoli non vi sono precisati, ed equivoca, per l’uso dell’aggettivo “secondari”, che lascerebbe intendere che ci siano effetti pregiudizievoli “primari” che invece non ricadono sul contraente. Si consideri poi che nella “proposta di contratto di assicurazione” è espressamente indicato il “capitale minimo garantito alla scadenza” in misura pari a quello iniziale, e che nella lettera di accettazione della proposta inviata a suo tempo da R V , il “progetto performance 7” è definito “con capitale garantito e rendimento annuo variabile”: quindi sembra chiaro che la garanzia minima di restituzione del capitale iniziale fosse parte integrante ed elemento caratterizzante della polizza. D’altronde, è più confacente alla natura di un

contratto denominato (da chi lo ha predisposto) “di assicurazione”, interpretarlo nel senso che alla scadenza di una polizza “in caso vita” l’assicurato, il quale in linea di principio dovrebbe percepire un capitale o una rendita, si veda almeno restituito il capitale iniziale: diversamente, prevarrebbe la natura di investimento finanziario con i suoi profili di rischio (si noti che il contratto di assicurazione ha proprio la funzione di prevenire i rischi, quindi va interpretato nel senso in cui l’assicurato corre il minor rischio). In definitiva, se è vero che il contratto predisposto da R. V. e sottoscritto dalla G. aveva natura mista di assicurazione e di investimento finanziario, e che in caso d’insolvenza dell’emittente dell’obbligazione gli “effetti pregiudizievoli secondari” (cioè, deve intendersi, le perdite) sarebbero stati subiti dal contraente, veniva però comunque garantita all’assicurato la restituzione del capitale iniziale; quindi, gli effetti pregiudizievoli a carico del contraente erano “secondari” rispetto a quello che sarebbe stato primario, la perdita dello stesso capitale iniziale. Il rischio della perdita del capitale iniziale se lo assumeva l’assicuratore (cioè, nella terminologia contrattuale, la “Società”), che ne garantiva “comunque” la restituzione al beneficiario. A questo punto, non avendo la società assicuratrice convenuta restituito almeno il capitale iniziale alla scadenza della polizza, il contratto – come chiesto dall’attrice - va dichiarato risolto per inadempimento della odierna C. U. V., e la C. U. V. va condannata a restituire all’attrice il capitale investito (non più come adempimento ma per effetto della risoluzione), oltre interessi legali dal giorno in cui la somma fu versata all’assicuratore, quindi deve presumersi dal 31/5/2001 (la garanzia decorreva da quella data purché a quella data fosse stato versato il premio). Si ricorda che il capitale iniziale era di lire 15.000.000, pari ad euro 7.746,85. Ma, sempre per effetto della risoluzione, l’attrice va condannata a restituire le cedole incassate in base al contratto, come richiesto espressamente dalla convenuta, per una somma di euro 1.297,64, indicata dalla convenuta e non contestata, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo. Per effetto della decisione adottata, non vi è ragione di provvedere su alcun’altra delle domande proposte dalle parti. Si precisa che le domande accolte coinvolgono unicamente, come controparte della G., la C. U. V., cioè la società assicurativa, e non la U. Banco di, perché il Banco di si limitò a rappresentare la società assicurativa nelle trattative. Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza delle società convenute (la U. Banco di ha sostenuto in toto la linea difensiva della società assicurativa) e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 45712/2009 RGAC tra: G. M. G., attrice; spa C. U. V. e spa U. Banca di, convenute; così provvede:

- 1) Dichiara risolto il contratto per cui è causa per inadempimento della C U V e condanna la C U V a pagare alla G la somma di euro 7.746,85 oltre interessi legali dal 31/5/2001 al soddisfo; condanna la G a pagare a C U V la somma di euro 1.297,64, oltre interessi legali a partire dal pagamento di ciascuna cedola sino al soddisfo;
 - 2) Condanna le società convenute a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.866, di cui euro 215 per esborsi, euro 1.151 per diritti ed euro 1.500 per onorario, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore degli avv.ti e
- Così deciso in Napoli in data 4/4/2012 Il giudice unico

